

Comune di CASAPROTA (Prov. RIETI)

Deliberazione del Consiglio Comunale Copia/Originale

N 9 Data 08/09/2014	IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti) Determinazione delle tariffe per l'anno 2014.
------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 1900, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
RATINI MARCELLO	X		CURSI ALESSANDRA	X	
MICARELLI EMANUELE	X		MASTROROCCO COSIMO		X
BARLETTA GIANCARLO	X		RAGAGLINI ALEANDRO	X	
FATUCCI FILIPPO	X				

Assegnati n. 7

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 6

In carica n. 7

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor RATINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Ciolli Maria Gabriella.

La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

- «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 18 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 8, in data 08/09/2014;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) -TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 29/07/2014;

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come da prospetti allegati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n. 6, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6,

DELIBERA

- 1) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione sub 1), le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013;
- 2) di dare atto che le tariffe approvate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2014, sulla scorta del piano economico – finanziario qui approvato;
- 3) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
- 4) di stabilire, per l'annualità 2014, la riscossione della TARI, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013, venga effettuata in tre rate fissate per il 30 novembre 2014, 31 gennaio 2015 e 31 maggio 2015;
- 5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011; n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di pubblicare sul sito internet dell'Ente le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka centro	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	152	17.101,84	25,2%	112,5	0,82	139,701955	0,351032	39,50	83,82	83,82	123,32
Famiglie di 2 componenti	66	8.466,25	10,9%	128,3	0,92		0,393841	50,52	195,58	97,79	246,10
Famiglie di 3 componenti	34	3.913,32	5,6%	115,1	1,03		0,440930	50,75	251,46	83,82	302,21
Famiglie di 4 componenti	43	4.950,57	7,1%	115,1	1,10		0,470896	54,21	307,34	76,84	361,56
Famiglie di 5 componenti	10	974,77	1,7%	97,5	1,17		0,500862	48,82	405,14	81,03	453,96
Famiglie di 6 o più componenti	2	199,00	0,3%	99,5	1,21		0,517986	51,54	474,99	79,16	526,53
Non residenti o locali tenuti a disposizione	296	28.101,00	49,1%	94,9	0,82		0,351032	33,33	111,76	111,76	145,09
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00		0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	603	63.706,75	100%	105,6		Media	0,445925		Media	83,74	

124 2)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCELLO RATINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 09.09.2014 per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Dalla residenza municipale, 09.09.2014

IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente certificazione è stata affissa all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale, 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 III comma, D.Lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 IV comma, D. Lgs 267/2000)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella